



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE 1 CIVILE



In persona del Giudice Stefano Demontis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2375/18 promossa da:

_____), assistito in proprio e dall'avv.

OPPONENTE

Contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione, C.F. 13756881002, con sede in

_____)

CONVENUTO

OGGETTO: Opposizione contro cartella di pagamento

CONCLUSIONI:

per parte opponente

"In via preliminare dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita a mezzo P.E.C., nonché dichiarare inesistente la pretesa creditoria avanzata dall'Agenzia delle entrate- Riscossione, così come esposta nella cartella di pagamento n. (_____) _____ e, per l'effetto, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

In via principale, qualora non trovassero accoglimento le precedenti richieste, accertare e dichiarare l'illegittimità o inefficacia della cartella di pagamento n. (_____), nonché condannare l'Ente opposto e/o resistente che ha dato impulso al presente ricorso, al rimborso delle somme, oltre i relativi interessi, dagli stessi percetti in pendenza di giudizio, con sospensione del pagamento, essendo totalmente infondate le pretese creditorie di cui alla cartella di pagamento impugnata con il presente ricorso;

In via ulteriormente gradata dichiarare l'incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate della Riscossione Provincia di Alessandria e di conseguenza la nullità della cartella da detto Ufficio emessa in violazione della normativa illustrata in atti;

Condannare Agenzia delle Entrate della Riscossione alla lite temeraria in quanto ha resistito in giudizio con un avvocato privo di titolo e privo di ius postulandi nella consapevolezza che detta Agenzia delle Entrate della Riscossione non era e non è territorialmente competente e per aver in corso di causa cercato di sottrarsi dai suoi obblighi e dalle sue responsabilità chiamando in causa un terzo che non era responsabile".

per parte convenuta:

"Adversis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE dichiarare tardiva e/o inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal ricorrente solo

all'udienza del 28.11.18; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE disporre l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; NEL MERITO voglia rigettare il ricorso perché, nei confronti di Agenzia delle entrate Riscossione è infondato in fatto e diritto; IN ESTREMO SUBORDINE disponga ex art. 182 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dell'Avv. (_____) che se ne dichiara antistatario ”.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'opponente ha impugnato la cartella di pagamento n. (_____) emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria su mandato del Comune di Lecce e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per somme relative, rispettivamente, al mancato pagamento di contravvenzioni stradali e a spese processuali.

I motivi illustrati nell'atto di opposizione sono i seguenti:

- la notifica della cartella, effettuata a mezzo pec, non è regolare perché l'opponente ha ricevuto una mera copia digitale informale (in formato .pdf) della cartella di pagamento, priva di attestazione di conformità e firma digitale, con conseguente impossibilità per il contribuente di verificare la corrispondenza tra documento ricevuto e documento originale;
- la notifica a mezzo posta elettronica, inoltre, è invalida anche perché è uno strumento che non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
- la cartella di pagamento è nulla perché non contiene in allegato gli atti esecutivi a cui si riferisce, come invece prescritto dall'art. 7 l. 212/2000;
- sono illegittime le maggiorazioni applicate alla sanzioni per violazioni del CDS.

2. Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita contestando le deduzioni di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Rispetto alle questioni dedotte con gli atti introduttivi, è stata depositata l'ordinanza del 19.10.2018 con la quale si è declinata parte della competenza a favore del Giudice di Pace.

Precisamente, si è già affermato che:

- le questioni sollevate dall'attore in parte sono riconducibili alla regolarità formale della cartella di pagamento (notifica e omessa motivazione) e sono correttamente qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c., mentre in parte attengono all'an della pretesa impositiva (applicazione di maggiorazioni per le violazioni delle norme del CDS) che sono correttamente qualificabili come opposizione al precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.;
- per le prime, è ravvisabile una competenza per materia del Tribunale (cfr. tra le tante Cass. ordinanza 19051/2016);
- per le seconde, è ravvisabile una competenza per materia del Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 (cfr. tra le tante Cass. ordinanza 15143/2016);
- la competenza del Tribunale non attrae quella del Giudice di Pace, non essendo ravvisabile tra le domande alcuna delle ipotesi di connessione che giustificherebbe una deroga alla competenza ex art. 40 c.p.c.

Allo stato quindi l'oggetto del giudizio è circoscritto alle questioni che attengono alla regolarità formale della cartella di pagamento, mentre sono devolute al Giudice di Pace le domande relative alla sussistenza del credito vantato dal Comune di Lecce per sanzioni connesse a violazioni del codice della strada.

4. Deve ancora premettersi che con la prima memoria ex art. 183 co. 6 parte opponente:

- ha eccepito sia la nullità della procura speciale rilasciata all'avv. (_____) sia in generale il difetto di rappresentanza in capo al difensore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente che per effetto delle sue regole costitutive non potrebbe farsi rappresentare da avvocati del libero foro;

L'Ufficio competente dell'ente impositore, il richiamo alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, quindi al d.p.r. 602/73, consente di individuare anche l'ufficio competente per la riscossione. Infatti, è pienamente applicabile il criterio di ripartizione delle competenze stabilito dagli artt. 12 e 24 del d.p.r. 602, norme che, rispettivamente, prevedono che "L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce" e che "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce". Pertanto, anche la competenza del concessionario è individuata sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

Quindi, nel caso di specie, avendo dimostrato l'opponente di avere residenza in 2016 ed essendo i ruoli emessi nel 2018, la competenza sarebbe spettata all'Agenzia Entrate Riscossione di Bari.

Invece, per i crediti dell'Avvocatura dello Stato, l'art. 21 r.d. 1611/33 si limita a stabilire che "l'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano l'esazione delle competenze di avvocato e procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione". La norma individua l'ente impositore direttamente nell'articolazione dell'avvocatura che ha trattato il giudizio. Non vi è in questo caso un rinvio espresso alla normativa in tema di riscossione dei tributi diretti, ma – in assenza di altre previsioni - la stessa appare applicabile in via analogica nelle citate previsioni degli artt. 12 e 24, nella parte in cui individuano la competenza territoriale dell'ente della riscossione nell'ufficio nel cui ambito si trova il domicilio fiscale del debitore, norme che appaiono espressione di un principio generale dell'ordinamento. Pertanto, neppure in questo caso sarebbe ravvisabile la competenza della Direzione Provinciale di Alessandria.

9. In punto conseguenze, la Suprema Corte ha già chiarito che è nullo l'atto adottato da Ufficio dell'agente per la riscossione non competente territorialmente.

Precisamente, dapprima Cass. Sez. Trib. 8049/2017, dopo aver premesso che "ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente", e che "la competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente" e dall'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 311/2004), che prevede che "l'Ufficio accertatore «forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano», così come l'art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che «l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce», conclude affermando che "l'illegittimità del provvedimento di fermo emesso da soggetto carente di competenza territoriale".

Poi anche Cass. Sez. Trib., Ord. 10701/2018, ha affermato che l'articolo 46 del Dpr 602/1973 stabilisce che "il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere", e che "il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia". È vero che tale pronuncia si riferisce all'illegittimità dell'attività svolta dal concessionario fuori dal proprio ambito di competenza, ma implicitamente conferma anche l'illegittimità dell'attività svolta ab origine da soggetto incompetente.

10. La richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore avanzata dalla convenuta non può essere accolta, perché la questione appena esaminata riguarda esclusivamente la regolarità formale della cartella e quindi non incide sulla esistenza dei crediti in capo agli enti impositori, che quindi restano estranei all'oggetto della decisione.





11. Tutte le altre questioni restano assorbite, anche quella relativa ad eventuali vizi della procura in capo al legale della convenuta, questione che se accolta porterebbe a una rimessione sul ruolo per i provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con conseguente pregiudizio per la celerità e l'economicità del giudizio.

12. Le spese seguono la soccombenza, e, tenuto conto della semplicità della controversia, sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014.

La richiesta di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta non essendovi elementi per ritenere che la stessa abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.

P.Q.M.

Visto l'art. 281quinques c.p.c., definitivamente pronunciando,

Accerta l'incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate della Riscossione Provincia di Alessandria per la riscossione dei ruoli indicati nella cartella di pagamento n. (_____) e, per l'effetto, ne dichiara la nullità.

Condanna Agenzia delle Entrate della Riscossione al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in misura di € 1.378,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Alessandria, 25.6.2019

IL GIUDICE
(_____)